

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Cento



s t a t u t o



Indice

Art. 1	Denominazione, natura e sede	pag. 2
Art. 2	Scopi della Fondazione	pag. 3
Art. 3	Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari	pag. 4
Art. 4	Patrimonio	pag. 5
Art. 5	Destinazione del reddito	pag. 6
Art. 6	Organi della Fondazione	pag. 7
Art. 7	Requisiti di onorabilità	pag. 8
Art. 8	Cause di incompatibilità ed ineleggibilità	pag. 9
Art. 9	Sospensione dalle cariche	pag. 11
Art. 10	Conflitto di interesse	pag. 12
Art. 11	Decadenza dalla carica	pag. 13
Art. 12	Indennità e compensi	pag. 14
Art. 13	I Soci	pag. 15
Art. 14	Assemblea dei Soci: nomina, decadenza e sospensione dei Soci	pag. 16
Art. 15	Assemblea dei Soci: i compiti	pag. 17
Art. 16	Assemblea dei Soci: riunioni	pag. 18
Art. 17	Assemblea dei Soci: Presidenza, adunanze e deliberazioni	pag. 19
Art. 18	Consiglio di Indirizzo	pag. 20
Art. 19	Attribuzioni del Consiglio di Indirizzo	pag. 24
Art. 20	Funzionamento del Consiglio di Indirizzo	pag. 26
Art. 21	Il Consiglio di Amministrazione	pag. 28
Art. 22	Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione	pag. 30
Art. 23	Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	pag. 32
Art. 24	Presidente	pag. 33
Art. 25	Collegio dei Revisori	pag. 34
Art. 26	Segretario Generale	pag. 35
Art. 27	Libri e scritture contabili	pag. 36
Art. 28	Esercizio, bilancio e documento programmatico previsionale	pag. 37
Art. 29	Scioglimento e devoluzione del patrimonio	pag. 38
Art. 30	Norme transitorie	pag. 39

Testo approvato dal
Consiglio di Indirizzo
nella seduta del
21 gennaio 2010
a seguito della
autorizzazione
ministeriale in data
13 gennaio 2010



Art. 1 Denominazione, natura e sede



1.1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, di seguito chiamata "Fondazione" o l'"Ente", è una persona giuridica privata a base associativa, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente Statuto.

1.2. Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Cento, fondata con regolamento approvato con sovrano rescritto il 13 agosto 1844, costituita il 17 dicembre 1858 con la nomina del primo Consiglio di Amministrazione ed aperta al pubblico il 27 marzo 1859 ed eretta in Ente morale con regio decreto del 9 maggio 1861.

1.3. Dall'istituto di credito è stata scorporata l'attività creditizia a favore della società bancaria conferitaria Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., di seguito "Cassa di Risparmio di Cento", con atto n. 78285/8088 del notaio Maurizio Montanari in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa e approvato con D.M. n. 436283/1991.

1.4. La Fondazione ha la sua sede in Cento (Ferrara).



Art. 2 Scopi della Fondazione



2.1. La Fondazione nel rispetto della propria tradizione e della propria storia, considerando inscindibile il rapporto tra sviluppo economico del territorio e progresso sociale e culturale delle popolazioni che vi abitano, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale operando, in via prevalente, nei settori rilevanti, come individuati secondo un programma triennale formulato dagli Organi competenti nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza. Il programma, con la specifica individuazione dei settori, sarà reso pubblico nelle forme individuate, di volta in volta, dal Consiglio di Indirizzo e comunicato, tempestivamente, all'Autorità di Vigilanza.

2.2. Gli scopi di utilità sociale sono diretti al perseguimento di obiettivi che abbiano la funzione diretta o mediata di favorire il progresso della comunità sociale nelle sue diverse articolazioni e di affrontare bisogni emergenti della collettività.

2.3. La Fondazione può comunque individuare progetti specifici di intervento sempre per la promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

2.4. La Fondazione svolge la propria attività preminentemente nel territorio di tradizionale radicamento ed operatività della Cassa di Risparmio di Cento. In ogni caso, l'attività di intervento della Fondazione, compresa quella relativa ai progetti specifici di cui al precedente punto 2.3., deve essere indirizzata nei settori ammessi, come individuati all'art. 1, comma 1, lett. c-bis), D.Lgs. n. 153/1999, nell'ambito dei quali sono scelti i settori rilevanti, in numero non superiore a cinque.



Art. 3

Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari



3.1. La Fondazione utilizza nella propria azione, anche su base pluriennale, i metodi della programmazione degli interventi e della operatività per progetti di norma realizzati e finanziati autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

3.2. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori da essa individuati come rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui all'art. 1, lettera h), D.Lgs. n. 153/1999; nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali, la Fondazione tiene specifiche contabilità separate.

3.3. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

3.4. Per il perseguimento degli scopi statutari, la Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività, con ogni modalità opportuna, tenuto conto della natura privata dell'Ente e della sua legittima autonomia gestionale.

3.5. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, dirette o indirette, ad enti con fini di lucro od in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.

3.6. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 153/1999, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, fatta salva la partecipazione, diretta o indiretta, nella società bancaria conferitaria nei termini previsti dalle leggi vigenti e dallo Statuto. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in enti, società, imprese diverse da quelle di cui al presente comma nei limiti previsti dalle leggi e dallo Statuto.



Art. 4 Patrimonio



4.1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

4.2. Esso è costituito da:

- cespiti mobiliari ed immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente Statuto;

e si incrementa per effetto di:

- accantonamenti destinati alla riserva obbligatoria;
- accantonamenti destinati a riserve facoltative approvate dal Consiglio di Indirizzo nei limiti di cui al successivo art. 5, comma 1, lett. g) e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate all'accrescimento del patrimonio devolute a tale destinazione dall'espressa volontà del donante o del testatore.

4.3. Può inoltre essere incrementato o ridotto in funzione delle plusvalenze o delle minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 153/1999.

4.4. Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.

4.5. La Fondazione dà separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati, degli investimenti per lo sviluppo del territorio e della relativa redditività. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la cui scelta sarà effettuata secondo i criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione - come previsto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 153/1999 - e le regole che saranno definite dal Consiglio di Indirizzo.



Art. 5 Destinazione del reddito



5.1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 153/1999, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto del principio di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed alla attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d) almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai settori rilevanti di cui al precedente art. 2;
- e) altre finalità, ove previste dallo Statuto;
- f) reinvestimento del reddito;
- g) accantonamenti destinati a riserve facoltative, approvati dal Consiglio di Indirizzo ed inviati per la valutazione dell'Autorità di Vigilanza per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio, o di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione;
- h) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

5.2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai Soci, agli Amministratori, ai Revisori ed ai dipendenti, con esclusione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori secondo quanto disposto nel presente Statuto.



Art. 6
**Organi della
Fondazione**



6.1. Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Segretario Generale.



Art. 7 Requisiti di onorabilità



7.1. I componenti gli organi della Fondazione devono possedere requisiti personali di onorabilità. Più precisamente:

- a) i Soci debbono possedere e documentare i requisiti di onorabilità quali previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente per i titolari di partecipazioni rilevanti nel capitale sociale di banche;
- b) i componenti gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione, nonché il Segretario Generale ed i soggetti che svolgano funzioni di direzione della Fondazione stessa debbono possedere e documentare i requisiti di onorabilità quali previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche.

7.2. I componenti gli organi della Fondazione devono portare senza indugio a conoscenza, con comunicazione scritta, dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario Generale ed ai soggetti che svolgano funzioni di direzione – del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei predetti requisiti di onorabilità.

7.3. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato e di altre eventualmente e comunque acquisite, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, deve assumere le decisioni idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione nel rispetto delle disposizioni statutarie.

7.4. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti dei propri componenti, comunque in assenza dell'interessato alla trattazione del punto relativo. L'accertamento dei requisiti di onorabilità in capo ai Soci, nonché le verifiche di cui ai successivi artt. 9 e 11 del presente Statuto sempre riferite alla qualità di Socio, competono al Collegio dei Revisori.



Art. 8

Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

- 8.1. Non possono ricoprire la carica di componenti gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione:
- 1) coloro che non possiedano ovvero perdano i requisiti previsti dall'art. 7 dello Statuto;
 - 2) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - 3) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti gli organi della Fondazione, ad esclusione dei componenti dell'Assemblea dei Soci;
 - 4) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da essa controllate, nonché il coniuge dei dipendenti della Fondazione e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado incluso, nonché coloro che hanno rapporti di collaborazione stabile e non occasionale con la Fondazione;
 - 5) coloro che ricoprano cariche di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale o di quello dell'Unione Europea, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte ovvero esercitino funzioni giurisdizionali;
 - 6) coloro che siano Amministratori o dipendenti o soggetti nella struttura organica, anche a tempo determinato, degli enti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, espressamente e comunque ritenuto che i professori e ricercatori di ruolo delle Università statali o private riconosciute dallo Stato non rientrano in tale qualificazione;
 - 7) coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo ovvero siano dipendenti di altre Fondazioni di origine bancaria ovvero di banche;
 - 8) chi ricopra la carica di Direttore Generale o Dirigente della società bancaria conferitaria, fermo quanto previsto al successivo paragrafo 8.2.;
 - 9) coloro che abbiano causato danno, accertato in una sentenza ovvero in atto stragiudiziale, alla Fondazione o abbiano lite giudiziaria o arbitrale pendente con essa;
 - 10) coloro che siano stati già dichiarati decaduti da un organo della Fondazione, per qualsiasi causa, salvo che siano decorsi cinque anni dalla decadenza e la causa della stessa sia venuta meno;

Segue >



Art. 8

Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

- 11) coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 9;
- 12) coloro che siano destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

8.2. Inoltre i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

8.3. I componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori sono incompatibili nelle relative cariche ad eccezione del Presidente della Fondazione, quale componente e Presidente degli organi di Indirizzo ed Amministrazione.

8.4. Le medesime incompatibilità si estendono al Segretario Generale all'art. 8.1, ad eccezione di quella di cui al punto 4), relativamente al suo eventuale *status* di dipendente della Fondazione.

8.5. Nella prima riunione successiva alla nomina, ciascun organo della Fondazione ovvero, per quanto attiene al Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione, provvederà a verificare – sulla base della documentazione acquisita e secondo le modalità dallo stesso determinate – la mancanza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità quali dianzi indicate e, nell'ipotesi di loro sussistenza, dichiarare immediatamente la decadenza del singolo componente con delibera da comunicarsi all'interessato a mezzo lettera raccomandata a.r. nei 30 (trenta) giorni successivi.



Art. 9

Sospensione dalle cariche



9.1. I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte e, trattandosi dell'Assemblea, dalla qualità di Soci nelle ipotesi in cui la disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente in materia bancaria prevede la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche dalle rispettive cariche.

9.2. I componenti gli organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza, con comunicazione scritta, dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario Generale – del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate.

9.3. L'organo competente, comunque, deve assumere, appena accertata ogni causa di sospensione, le relative opportune delibere, che verranno tempestivamente comunicate all'interessato a mezzo lettera raccomandata a.r..

9.4. In caso di nomina di un componente dell'Assemblea dei Soci in un altro organo della Fondazione, compreso quello di Segretario Generale, il Socio resta sospeso, da tale sua qualità, per il periodo della carica nell'altro organo ed il periodo trascorso in tale funzione non è computato nel calcolo della durata di Socio di cui al successivo art. 13.



Art. 10 Conflitto di interesse



10.1. I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano direttamente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado incluso, interessi in possibile conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti la materia oggetto del possibile conflitto.

10.2. L'organo di appartenenza valuta e adotta eventualmente il provvedimento della sospensione dalla carica nel caso in cui il conflitto sia obiettivo ma abbia natura temporanea, nonché il provvedimento della decadenza nell'ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione ovvero qualora il conflitto abbia natura ritenuta permanente.



Art. 11

Decadenza dalla carica



11.1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 8 circa l'accertamento, all'atto della nomina, di cause di incompatibilità e decadenza, ogni organo della Fondazione, in qualsiasi momento, accerta e verifica la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità o di ineleggibilità o di permanenza in carica quale prevista dagli artt. 8, 9 e 10 per i rispettivi componenti. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'accertamento e alla verifica circa la posizione del Segretario Generale. L'accertamento e la verifica delle cause con riferimento ai Soci spetta al Collegio dei Revisori.

I componenti gli organi della Fondazione decadono dalle rispettive cariche con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione mentre, trattandosi dell'Assemblea, i Soci perdono la loro qualità con dichiarazione del Collegio dei Revisori, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8, ovvero omettano dolosamente di comunicare:

- la sussistenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 8;
- la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 9;
- il conflitto di interessi di cui all'art. 10.

11.2. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di appartenenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo. Tale specifica causa di decadenza non opera per i componenti di diritto degli organi.



Art. 12 Indennità e compensi



12.1. Il Consiglio di Indirizzo può attribuire, con delibera avente carattere generale per l'organo, ai propri componenti una indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso, definendone la misura e le modalità di erogazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

12.2. Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dei Consigli di Indirizzo e di Amministrazione, una indennità di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.

12.3. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, delle indennità di presenza e degli eventuali rimborsi spese ai componenti degli organi sono determinate dal Consiglio di Indirizzo.

12.4. Non è consentito il cumulo di più indennità di presenza per riunioni nella stessa giornata.

12.5. Al Presidente della Fondazione e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta uno specifico compenso annuo, per la rispettiva carica, oltre alle indennità di presenza come componenti ordinari del Consiglio di Amministrazione e al rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate, per l'espletamento delle funzioni, determinato all'atto della nomina dal Consiglio di Indirizzo, che ne stabilisce anche le modalità di erogazione. Resta salva la possibilità di attribuire incarichi retribuiti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo le delibere e le modalità stabilite dall'organo medesimo.

12.6. Al Segretario Generale spetta un compenso annuo determinato all'atto della sua nomina dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.



Art. 13

I Soci



13.1. I Soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione e dell'Ente originario e devono preferibilmente avere la residenza o il domicilio nel territorio, come definito nell'articolo 2, in cui viene svolta l'attività prevalente della Fondazione.

13.2. Il numero dei Soci è stabilito in un massimo di 130. Il Comune di Cento è Socio di diritto e sarà rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

13.3. I Soci non hanno diritti né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione.

13.4. I Soci, ad eccezione del Comune di Cento, Socio di diritto, durano in carica dieci anni e possono essere riconfermati per una sola volta.



Art. 14

Assemblea dei Soci: nomina, decadenza e sospensione dei Soci



14.1. La qualità di Socio si acquista con la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta sottoscritta da almeno dieci Soci con indicazione del profilo del candidato e sua dichiarazione scritta di accettazione della candidatura, pervenuta al Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione dell'Assemblea chiamata a deliberare sull'ammissione dei Soci.

14.2. Per essere ammessi in qualità di Socio, occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto in Assemblea. Il Presidente al momento del voto deve verificare la validità dell'Assemblea in base al numero dei presenti aventi diritto al voto.

14.3. Sono nominati Soci coloro che entro il numero dei posti vacanti, tali risultanti all'atto di convocazione dell'Assemblea che deve provvedere alla loro sostituzione e, quindi, nei limiti del numero indicato all'ordine del giorno del medesimo organo assembleare, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti dei presenti aventi diritto di voto. Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.

14.4. Per la sospensione o la decadenza della qualità di Socio, si applica quanto previsto dai precedenti artt. 7, 9 e 11.

14.5. Resta fermo il diritto di ogni Socio di rinunciare in qualsiasi tempo a tale sua qualità con dichiarazione, a mezzo lettera raccomandata a.r., inviata al Presidente della Fondazione.



Art. 15

Assemblea dei Soci: i compiti



15.1. L'Assemblea dei Soci è garante del rispetto degli interessi storici ed originari della Fondazione ed a tal fine:

- a) delibera le norme che regolano il proprio funzionamento;
- b) nomina i Soci nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 13 e 14;
- c) designa la metà dei componenti il Consiglio di Indirizzo, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
- d) esprime il proprio parere non vincolante sul bilancio di esercizio, sul piano pluriennale e sul documento programmatico previsionale annuale;
- e) ha facoltà di proposta nei confronti del Consiglio di Indirizzo;
- f) garantisce l'osservanza del codice etico della Fondazione e le istanze di tutela dei soggetti destinatari degli interventi;
- g) esprime il proprio parere sulle modifiche di Statuto e di regolamento che riguardano direttamente l'Assemblea dei Soci e sulle decisioni concernenti lo scioglimento della Fondazione ovvero la sua trasformazione, fusione o incorporazione in altri enti.

15.2. I pareri di cui al comma d) dovranno essere resi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta ed i pareri di cui al comma g) entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta, decorsi i quali il Consiglio di Indirizzo delibera anche nel caso in cui il parere non sia stato espresso.



Art. 16

Assemblea dei Soci: riunioni



16.1. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte l'anno comunque in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera raccomandata o consegnata tramite corriere o telefax o posta elettronica o telematica, che ne attesti la ricezione, al domicilio dei Soci, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

16.2. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

16.3. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli che rivestano tale qualità e non risultino sospesi, in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo più uno di quelli che rivestano tale qualità e non risultino sospesi.

16.4. Non sono ammesse deleghe.

16.5. In apertura di ogni riunione dell'Assemblea, su proposta del Presidente, si procede alla nomina del Segretario, con il compito di redigere entro 30 (trenta) giorni il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea; quando necessario, con le stesse modalità si procede alla nomina degli scrutatori.



Art. 17
**Assemblea
dei Soci:
Presidenza,
adunanze e
deliberazioni**



17.1. L'Assemblea dei Soci è presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.

17.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea dei Soci è presieduta dal Vice Presidente della Fondazione.

17.3. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente della Fondazione, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, l'Assemblea è presieduta dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

17.4. Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

17.5. Per le votazioni si procede in forma palese, salvo quelle relative alle persone che si effettuano sempre con scheda di votazione.

17.6. Nel caso si raggiunga la parità di voti tra candidati alle designazioni che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo Statuto, e si superi con ciò il numero delle persone da eleggere, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

17.7. Le deliberazioni devono essere riportate, con il relativo processo verbale, nel libro delle adunanze assembleari con sottoscrizione di chi presiede l'adunanza e del Segretario della stessa.

17.8. L'Assemblea dei Soci può approvare e modificare un regolamento relativo alle formalità e allo svolgimento delle riunioni.



Art. 18 Consiglio di Indirizzo



18.1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dal Presidente della Fondazione, senza diritto di voto, e da 22 Consiglieri.

18.2. I componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso e documentare adeguate conoscenze in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali alla attività della Fondazione, nonché aver maturato un'esperienza, di almeno un triennio, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o universitario, oppure devono avere espletato, sempre per almeno un triennio, funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

18.3. I componenti sono designati come segue:

- undici dall'Assemblea dei Soci della Fondazione;
- uno dal Comune di Cento;
- due, di cui uno con competenza nei settori della cultura e dell'arte ed uno con competenza nell'area dell'assistenza sociale, collettivamente e, quindi, a maggioranza degli enti che abbiano espresso la loro indicazione, dai seguenti Comuni:
 - Bondeno,
 - Castello d'Argile,
 - Finale Emilia,
 - Mirabello,
 - Pieve di Cento,
 - Poggio Renatico,
 - Sant'Agostino,
 - Vigarano Mainarda;
- uno dalla Provincia di Ferrara, con particolari competenze nella formazione professionale o nella programmazione territoriale;
- tre dalla C.C.I.A.A. di Ferrara espressione delle attività imprenditoriali dell'area centese, sentite le rispettive associazioni di categoria;
- uno collettivamente e, quindi, a maggioranza degli enti che abbiano espresso la loro indicazione dai seguenti Ordini Professionali, con esercizio della propria attività nell'area centese:
 - Ordine degli Avvocati della Provincia di Ferrara,
 - Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ferrara,
 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara,

Segue >



Art. 18

Consiglio di Indirizzo



- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ferrara,
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della Provincia di Ferrara,
- Ordine dei Notai della Provincia di Ferrara,
- Collegio dei Ragionieri della Provincia di Ferrara,
- Ordine dei Medici della Provincia di Ferrara;
- uno, espressione del volontariato assistenziale del centese, dall'Arcidiocesi di Bologna;
- uno dall'Università degli Studi di Ferrara, individuato fra i propri professori e ricercatori di ruolo;
- uno dalla Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento, con esperienza dirigenziale nell'ambito della istruzione nel territorio di tradizionale radicamento ed operatività della Cassa di Risparmio di Cento.

Ai fini della designazione e della nomina dei componenti il Consiglio di Indirizzo di competenza dell'Assemblea dei Soci, le relative candidature, con l'indicazione del profilo di ogni soggetto, la dichiarazione di disponibilità dell'interessato e la documentazione ai fini della verifica del possesso dei requisiti, dovranno essere depositate da un minimo di 10 (dieci) Soci presso la Fondazione almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione assembleare relativa.

18.4. I componenti del Consiglio di Indirizzo non rappresentano né rispondono agli enti ovvero agli organismi che li hanno designati, né da questi possono essere vincolati o revocati.

18.5. Il Consiglio di Indirizzo dura in carica 5 (cinque) anni dalla data di insediamento e i componenti possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato. I Consiglieri di Indirizzo cessano dalla carica con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiusosi prima della scadenza del quinquennio.

18.6. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio di Indirizzo, per qualsivoglia causa prima della scadenza del mandato dell'intero Consiglio, viene attivata la procedura per la sostituzione del o dei componenti mancanti con delibera dello

Segue >



Art. 18 Consiglio di Indirizzo

➤ stesso Consiglio di Indirizzo. Il componente o i componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla cessazione dell'intero Consiglio di Indirizzo. Tale mandato parziale di carica per il componente o i componenti di nuova nomina si computerà, ai fini dell'eventuale conferma nella carica, come intero solo se il periodo residuo in carica nel primo mandato sarà pari ad almeno due anni e sei mesi. La carica s'intende iniziata dalla data di riunione del Consiglio di Indirizzo che verifica la sussistenza in capo all'interessato dei requisiti personali previsti dallo Statuto e dalla legge.

Il Consiglio di Indirizzo rimane comunque in carica fino alla scadenza del mandato ove resti almeno la metà più uno dei componenti originari. In caso contrario, il Consiglio di Indirizzo si scioglie e viene rinnovato nella sua integrità.

18.7. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Indirizzo resta in carica fino all'insediamento del successivo.

18.8. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo, ovvero tempestivamente su delibera del Consiglio di Indirizzo stesso nel caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a:

- informare l'Assemblea dei Soci delle designazioni di sua competenza mediante lettera raccomandata da inviare a tutti i suoi componenti con diritto di voto, con l'indicazione della data fissata per la riunione nella quale dovranno essere effettuate tali designazioni: essa dovrà tenersi entro tre mesi dalla data di spedizione di tale comunicazione;
- darne comunicazione all'ente al quale compete la designazione, in persona del suo legale rappresentante, affinché assuma le proprie determinazioni. Le designazioni di competenza degli enti devono essere fatte pervenire al Presidente della Fondazione per iscritto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti personali previsti.

Segue >



Art. 18 Consiglio di Indirizzo



18.9. Trascorso inutilmente tale termine, la designazione è effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara per i componenti la cui designazione compete all'Assemblea dei Soci e dal Prefetto di Ferrara per i componenti da designarsi a cura degli altri enti o organismi di cui al terzo comma del presente articolo, su istanza del Presidente della Fondazione da inoltrare entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine suddetto.

18.10. Nella prima riunione del nuovo Consiglio di Indirizzo, convocata dal Presidente della Fondazione, entro 30 (trenta) giorni dal cessato Consiglio di Indirizzo, si provvede alla verifica della regolarità della designazione e dei requisiti dei componenti e quindi all'insediamento dell'organo.

Sempre nella sua prima riunione il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo. Il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo resta in carica per l'intera durata del Consiglio di Indirizzo. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo possono essere revocati per giusta e motivata causa. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, anticipata dalla carica del Presidente, del Vice Presidente della Fondazione o del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Indirizzo provvede alla sostituzione entro 15 (quindici) giorni dalla presa d'atto da parte del Consiglio dell'avvenuta cessazione. Il sostituto cessa dalla carica contestualmente alla scadenza del Consiglio.

18.11. Ove prima dell'insediamento del nuovo Consiglio, uno o più soggetti designati rinuncino alla carica, verrà attivata la procedura per sostituzione, ferma la legittimità dell'insediamento del nuovo Consiglio a condizione che non abbia rinunciato alla carica o non sia impedita la maggioranza dei nuovi componenti.



Art. 19

Attribuzioni del Consiglio di Indirizzo

➤ 19.1. Il Consiglio di Indirizzo è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati. Sono, in particolare, di competenza del Consiglio di Indirizzo le decisioni concernenti:

- 1) le modificazioni dello Statuto;
- 2) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni di cui all'art. 3, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- 3) la nomina e la revoca per giusta e motivata causa del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione, del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, e dei componenti il Consiglio di Amministrazione; nonché la determinazione e le modalità di erogazione dei relativi compensi e delle indennità di presenza;
- 4) la nomina e la revoca per giusta e motivata causa del Collegio dei Revisori e la determinazione, nonché le modalità di erogazione dei relativi compensi ed indennità;
- 5) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- 6) la verifica per i componenti il Consiglio di Indirizzo dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro 30 (trenta) giorni dei provvedimenti di sospensione e di decadenza;
- 7) nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'eventuale costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità, che non sono cumulabili con altre indennità per attività svolte nella medesima giornata;
- 8) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
- 9) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, assegnando in via prevalente ai settori rilevanti, individuati nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;

Segue >



Art. 19

Attribuzioni del Consiglio di Indirizzo

- 10) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, acquisito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci, relativo agli obiettivi ed alle linee di operatività ed intervento per l'esercizio successivo;
- 11) la verifica dei risultati gestionali e di intervento della Fondazione;
- 12) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- 13) la definizione delle strategie relative all'investimento nella società bancaria conferitaria e la migliore valorizzazione dello stesso, senza pregiudicare il rispetto dei principi di diversificazione ed adeguata redditività del patrimonio di cui al D.Lgs. 153/1999. In tale prospettiva ed a tal scopo, il Consiglio di Indirizzo, unitamente al Consiglio di Amministrazione, potrà richiedere agli esponenti aziendali della società bancaria conferitaria un'informativa periodica circa l'andamento di quest'ultima;
- 14) la formulazione di pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione in ordine ai criteri relativi alla designazione degli Amministratori e dei Sindaci della società bancaria conferitaria ed all'amministrazione della relativa partecipazione;
- 15) l'eventuale istituzione di imprese strumentali, sentito il Consiglio di Amministrazione, nonché l'acquisto e la dismissione di partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
- 16) l'approvazione delle operazioni di scioglimento disposte dall'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, e l'approvazione di trasformazione, fusione e incorporazione della Fondazione, previo parere dell'Assemblea dei Soci;
- 17) l'accollo da parte della Fondazione, nei limiti di legge, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi, previo parere del Collegio dei Revisori.



Art. 20 Funzionamento del Consiglio di Indirizzo



20.1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione. Esso si riunisce di norma almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto un terzo o più dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.

20.2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare nonché l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione devono essere spediti, almeno 5 (cinque) giorni interi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo lettera raccomandata o consegnata tramite corriere o telefax o posta elettronica o telematica, che ne attesti la ricezione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Indirizzo ed il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione da effettuarsi con gli stessi strumenti di cui sopra, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

20.3. Ove ritenuto dal Presidente, la convocazione può essere revocata con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore rispetto alla riunione programmata.

20.4. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere invitati dal Presidente ad assistere, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione; inoltre vi partecipano il Collegio dei Revisori e il Segretario Generale o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi viene incaricato dal Presidente di redigere il verbale e di sottoscriverlo insieme al Presidente, previa l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

20.5. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

20.6. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e, in caso di assenza anche di

Segue >



Art. 20 Funzionamento del Consiglio di Indirizzo

➤ quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Indirizzo più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

20.7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende non approvata. Per le deliberazioni relative alla trasformazione, fusione o incorporazione, o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'approvazione dei regolamenti interni della Fondazione, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

20.8. Per le votazioni si procede in forma palese. Tuttavia, le votazioni riguardanti persone possono svolgersi, su richiesta anche di un solo membro del Consiglio di Indirizzo, a scrutinio segreto; mentre le votazioni di nomina dei membri degli organi della Fondazione avvengono, comunque, a scrutinio palese.



Art. 21 Il Consiglio di Amministrazione



21.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri compresi, comunque, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

21.2. Gli amministratori devono essere in possesso e documentare appropriate conoscenze in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato, per almeno un triennio, un'esperienza nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o universitario, ovvero devono avere esercitato, sempre per almeno un triennio, funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

La presentazione delle candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione, di Presidente e di Vice Presidente della Fondazione deve avvenire da parte di almeno 5 (cinque) Consiglieri di Indirizzo mediante deposito presso la sede della Fondazione di una dichiarazione di disponibilità con allegato il proprio curriculum vitae almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Indirizzo chiamato a deliberare in materia. Sulla nomina dei candidati, il Consiglio di Indirizzo delibera con le maggioranze previste dall'art. 20.7. In difetto della presentazione delle predette candidature, i componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente ed il Vice Presidente, sono, comunque, nominati dal Consiglio di Indirizzo, con deliberazione ai sensi dell'art. 20.7 che precede.

21.3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni dalla data di nomina e i componenti possono essere revocati dal Consiglio di Indirizzo per giusta e motivata causa. I Consiglieri di Amministrazione possono essere rinnovati nella carica per non oltre un altro mandato consecutivo. I Consiglieri di Amministrazione cessano dalla carica con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiusosi prima della scadenza del quadriennio.

21.4. Alla scadenza del mandato del Consiglio, i Consiglieri di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Segue >



Art. 21 Il Consiglio di Amministrazione



21.5. Se vengono a cessare per qualsiasi causa uno o più amministratori prima della scadenza del mandato dell'intero Consiglio, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio di Indirizzo per la integrazione del Consiglio. I Consiglieri sostituiti restano in carica fino alla cessazione dell'intero Consiglio. Tale mandato parziale di carica per il componente o i componenti di nuova nomina si computerà, ai fini dell'eventuale conferma nella carica, come intero solo se il periodo residuo in carica nel primo mandato sarà pari ad almeno due anni. La carica s'intende iniziata dalla data di riunione del Consiglio di Amministrazione che verifica la sussistenza in capo all'interessato dei requisiti personali previsti dallo Statuto e dalla legge.

21.6. Qualora, per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori (compresi in essa anche il Presidente e il Vice Presidente), l'intero Consiglio si considera decaduto e rimane in carica per la ordinaria amministrazione, fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

21.7. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spettano i compensi, le indennità ed i rimborsi spese stabiliti dal Consiglio di Indirizzo che ne determina anche le modalità di erogazione.



Art. 22

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione



22.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.

22.2. In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- 1) la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Consiglio di Indirizzo;
- 2) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- 3) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
- 4) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- 5) l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;
- 6) la nomina del Segretario Generale, ed eventualmente del Vice Segretario Generale della Fondazione, sentito il Consiglio di Indirizzo, la determinazione delle sue funzioni, nonché del suo compenso annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni stesse; provvede, altresì, alla verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione, entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento delle cause, dei provvedimenti conseguenti;
- 7) la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione della sussistenza dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento delle cause dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
- 8) la nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità che non sono cumulabili con altre indennità per attività svolte nella medesima giornata;
- 9) l'accollo da parte della Fondazione, nei limiti di legge, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione;
- 10) l'esame e le deliberazioni relative ai bilanci, agli statuti ed agli atti amministrativi delle società o degli enti partecipati, a qualunque titolo, dalla Fondazione;

Segue >



Art. 22

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

- 11) la designazione degli amministratori e dei sindaci della società bancaria conferitaria, in conformità ai criteri stabiliti previo parere non vincolante del Consiglio di Indirizzo di cui all'art. 19.1, punto 14;
- 12) le nomine e le designazioni, che siano di competenza della Fondazione, di esponenti, amministratori ed organi di controllo in seno ad altre società, enti od organismi;
- 13) l'approvazione delle norme che, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, disciplinano la procedura per la designazione, da parte della Fondazione, dei soggetti di cui ai precedenti nn. 11 e 12. Le predette disposizioni dovranno, in particolare e tra l'altro, prevedere le ipotesi in cui, qualora i soggetti designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione siano altresì titolari, direttamente ovvero anche indirettamente, di partecipazioni nel capitale delle società in seno alle quali vengono candidati, gli stessi, contestualmente all'accettazione della designazione, debbano conferire al Presidente della Fondazione delega scritta per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea che avrà all'ordine del giorno la nomina delle relative cariche.

22.3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, sono attribuiti i compiti di cui al precedente articolo 19.1, punto 13, del presente Statuto, nonché la facoltà di proposta nei confronti del Consiglio di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento ed all'attività della Fondazione ed in particolare relativamente a:

- modifiche statutarie;
- approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- istituzione di imprese strumentali;
- programmi di attività e di intervento della Fondazione.

22.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.

22.5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato, secondo le modalità fissate dal Consiglio stesso.

22.6. Il Consiglio di Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente all'Assemblea dei Soci gli atti ed i documenti sui quali essa è tenuta ad esprimere pareri ai sensi dell'art. 15, del presente Statuto.



Art. 23

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione



23.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano per età.

23.2. Esso si riunisce di norma almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto un terzo o più dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.

23.3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo di lettera raccomandata o consegnata tramite corriere o telefax o posta elettronica o telematica, che ne attesti la ricezione, almeno 5 (cinque) giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei suoi componenti e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da effettuarsi con una delle forme suddette, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

23.4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

23.5. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi viene incaricato dal Consiglio di redigere il verbale e di sottoscriverlo insieme al Presidente, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

23.6. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

23.7. Per le votazioni si procede in forma palese. Tuttavia, le votazioni riguardanti persone possono svolgersi, su richiesta anche di un solo membro del Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto; mentre le votazioni di nomina dei membri degli organi della Fondazione avvengono, comunque, a scrutinio palese.



Art. 24 Presidente



24.1. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

24.2. Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione;
- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Vice Presidenti dei rispettivi organi nonché il Segretario Generale e ne dà comunicazione ai predetti organi nella prima riunione utile;
- svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

24.3. In caso di cessazione, assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, fatte salve quelle a lui attribuite nell'ambito del Consiglio di Indirizzo, sono esercitate dal Vice Presidente della Fondazione, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

24.4. Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a singoli componenti il Consiglio di Amministrazione o al Segretario Generale.

24.5. Al Presidente della Fondazione, spetta uno specifico compenso su base annua per le sue funzioni di presidente del Consiglio di Amministrazione, determinato dal Consiglio di Indirizzo, oltre alle indennità ad egli spettanti quale componente sia del Consiglio di Indirizzo, sia del Consiglio di Amministrazione, nonché al rimborso delle spese sostenute per le sue funzioni.

Al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione spetta un compenso su base annua, oltre alle indennità spettanti per la sua carica di Consigliere di Amministrazione ed al rimborso delle spese per le funzioni.



Art. 25 Collegio dei Revisori



25.1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi (e due supplenti), nominati dal Consiglio di Indirizzo, iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

25.2. I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre anni dal loro insediamento e possono essere confermati una sola volta. I componenti il Collegio dei Revisori cessano dall'incarico con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiusosi prima della scadenza del triennio.

25.3. Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.

25.4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età.

25.5. I nuovi Revisori restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

25.6. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, dal Revisore più anziano di età.

25.7. Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio dei Revisori.

25.8. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dal presente Statuto, dagli artt. 2403-2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché dal D.Lgs. n. 153/1999.

25.9. Il Collegio dei Revisori esercita anche il controllo contabile della Fondazione e provvede alle verifiche previste dai precedenti articoli 7, 9 e 11 del presente Statuto.

25.10. I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

25.11. Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica, per i propri componenti, dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro 30 (trenta) giorni, i conseguenti provvedimenti.



Art. 26 Segretario Generale

➤ 26.1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Indirizzo, e svolge tutte le funzioni assegnategli dal Consiglio di Amministrazione stesso, che ne determina pure la durata ed i compensi.

26.2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

26.3. Il Segretario Generale non può rivestire altre cariche negli organi della Fondazione, ma può essere dipendente della stessa.

26.4. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive.

26.5. Egli assiste il Presidente nelle sue funzioni, provvede all'opportuna istruttoria per le determinazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori; sovrintende alle esigenze funzionali della struttura fondazionale e compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega, di durata predeterminata e nei limiti fissati in precedenza, da parte del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, fornendo agli stessi adeguata informativa al riguardo.

26.6. Il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale, se nominato, devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

26.7. Il Segretario Generale può essere revocato per giusta e motivata causa dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio di Indirizzo in qualsiasi momento, fermo eventualmente il suo rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione.



Art. 27

Libri e scritture contabili



27.1. La Fondazione tiene, a cura del Segretario Generale e su sorveglianza e direttive del Presidente, i libri dei Soci, delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e delle deliberazioni d'urgenza del Presidente.

27.2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

27.3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.



Art. 28

Esercizio, bilancio e documento programmatico previsionale



28.1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

28.2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Indirizzo. Il documento programmatico previsionale deve essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 15 (quindici) giorni dalla sua approvazione.

28.3. Entro 120 (centoventi) giorni o, in caso di speciali ragioni dovute ai tempi di approvazione dei bilanci delle società partecipate, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Indirizzo approva, vista la relazione del Collegio dei Revisori e acquisito il parere dell'Assemblea dei Soci, il bilancio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione e depositati almeno 15 (quindici) giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione. Entro i quindici giorni successivi all'approvazione trasmette poi la documentazione di bilancio all'Autorità di Vigilanza.

28.4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

28.5. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

28.6. Il bilancio, la relazione sulla gestione e il documento programmatico previsionale, devono essere trasmessi all'Assemblea dei Soci in tempo utile ai fini dell'esame di competenza.

28.7. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo

Segue >



Art. 28
**Esercizio,
bilancio e
documento
programmatico
previsionale**

➤ da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

28.8. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

28.9. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione, con pubblicazione propria, nonché nelle forme stabilite dall'Autorità di Vigilanza.



Art. 29

Scioglimento e devoluzione del patrimonio



29.1. La Fondazione ha durata illimitata.

29.2. La Fondazione può essere posta in liquidazione nel caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari previsto dall'art. 11, comma 7, del Decreto Legislativo n. 153/1999, con deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo dopo aver acquisito il parere dell'Assemblea dei Soci. Il Decreto di liquidazione è disposto dall'Autorità di Vigilanza dopo aver sentiti gli interessati, come disposto dal suddetto articolo 11.

29.3. La Fondazione può inoltre, con deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo e sentito il parere dell'Assemblea dei Soci, trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri enti che perseguano, esclusivamente fini di utilità sociale, al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

29.4. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio netto residuo è devoluto ad altre Fondazioni o enti per assicurare la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, in conformità agli scopi statuari.



Art. 30

Norme transitorie



30.1. Le modifiche statutarie entrano in vigore alla data dell'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

30.2. La durata del mandato di tutti i componenti gli organi della Fondazione in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie non viene modificata rispetto alle previsioni statutarie vigenti al momento della nomina, fatto salvo quanto previsto al successivo comma terzo del presente articolo.

30.3. Il Consiglio di Indirizzo verrà a cessare, in tutti i suoi componenti, alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2012, ritenendo espressamente valida questa scadenza anche per i componenti il Consiglio di Indirizzo che, in virtù delle previsioni statutarie vigenti al momento della loro nomina, vengano a scadere nell'ultimo esercizio che si chiuderà prima della suddetta data di cessazione dell'intero Consiglio di Indirizzo o successivamente all'inizio dell'esercizio 2013.

Il Consiglio di Amministrazione verrà a cessare, in tutti i suoi componenti, alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2010, ritenendo espressamente valida questa scadenza anche per i componenti il Consiglio di Amministrazione che, in virtù delle previsioni statutarie vigenti al momento della loro nomina, vengano a scadere nell'ultimo esercizio che si chiuderà prima della suddetta data di cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione o successivamente all'inizio dell'esercizio 2011.

30.4. I componenti dell'Assemblea dei Soci di designazione esterna in carica alla data di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza delle nuove disposizioni statutarie esercitano i poteri previsti dall'articolo 15 del presente Statuto ad eccezione di quelli indicati ai punti b) e c).

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Cento



UFFICI: Via Matteotti, 10
SEDE LEGALE: Via Matteotti, 8/b
44042 Cento (Fe)
Tel. 051.901790 - 051.904196
Fax 051.6857189
Internet: www.fondazionecrcento.it
E-mail: info@fondazionecrcento.it